

nella facoltà giuridica nostra, la sapiente, infaticata operosità del prof. Cesare Bertolini.

Sono monografie di vario valore; ma che tutte rivelano, sebbene in grado diverso, la diligenza di indagine e la severità di metodo che si è in diritto e in dovere di pretendere anche in lavori giovanili, intrapresi a scopo prevalentemente scolastico. Alcune poi si distinguono per genialità singolare di impostazione e di svolgimento, così da poter legittimamente aspirare ad un posto più elevato nella gerarchia delle pubblicazioni scientifiche.

Tra queste merita ricordo lo studio del Galeazzi, che, per quanto forse un po' leggero dal punto di vista della preparazione bibliografica, ci porge una esposizione ordinata e abbastanza completa dei più salienti aspetti, storici e dottrinari dell'importantissimo argomento di diritto pubblico preso ad esame; nonchè gli appunti del Picchio rispetto al lato legislativo del problema tecnico ed economico, alla cui soluzione la patria nostra sembra si accinga finalmente con qualche serietà di intendimenti. Frutto di più larghe indagini condotte con metodo più sistematico, si presenta però la tesi del Pugliese, nella quale una chiara visione della realtà economica illumina la trattazione di un tema d'indole prevalentemente giuridico, recando argomenti alla teoria sostenuta, con valorosa originalità, dall'A. circa la diretta derivazione del principio informatore della legge sugli infortuni dai canoni fondamentali del nostro diritto privato.

Un buon lavoro, ben concepito, rigorosamente delimitato, condotto con sicurezza di vedute e di metodo è quello del Ricci des Ferres, che illustra in modo assai perspicuo, sebbene con sobrietà di linee forse soverchia, uno dei più caratteristici fra quegli istituti, oggi tramontati, del nostro medioevale diritto statutario su cui l'elemento germanico esercitò un'azione più visibile: le « rapresaglie » o *faide* comunali, il cui recedere e scomparire dal quadro del diritto fu compagno all'avanzare nella vita giuridica italiana dell'elemento romano, giunto a grado a grado a trionfare di tutti i resti della barbarie straniera. Investigate successivamente, nel diritto greco, nel romano, nel germanico e nel canonico le origini del diritto di vendetta, l'A. analizza gli effetti dell'incontro di tali elementi nel diritto statutario italiano, desumendone un'acuta ricostruzione dogmatica delle rapresaglie quali ci appaiono in mezzo al complicatissimo intrecciarsi di sovranità, di giurisdizioni, di vincoli e dipendenze feudali, che imprimono alla vita pubblica medioevale una fisionomia caratteristica. Il passaggio graduale da quello stato di incertezza giuridica e politica a forme più progredite di incivilimento, e la contemporanea limitazione della barbarica usanza, a poco a poco attenuata, resa men frequente, finchè non fu proscritta del tutto, è illustrato con altrettanta chiarezza, per quanto vi si potrebbe desiderare maggior larghezza di esposizione, appoggiata a più ricco corredo bibliografico e documentario.

Ad analogo appunto doveva necessariamente esporsi il Vittorelli colla scelta di un tema intorno al quale fiori, da molti anni a questa parte, all'estero e tra noi, una ricchissima e in gran parte autorevolissima letteratura scientifica, e che perciò, ad esser trattato con originalità, imporrebbe il dovere di un formidabile lavoro preparatorio inteso a coordinare e confrontare le teorie, analizzare le legislazioni, sottoporre a critica gli insegnamenti che nascono dai molteplici, multiformi, spesso contraddittori esperimenti pratici. Che il V. abbia affrontato in tutta la sua ampiezza dottrinale e legislativa il problema, recandovi un contributo veramente nuovo, non oserei asserire; nè ciò d'altronde po-